SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 23 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All' Estero . . . . Abbonamento annuo . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Costituzione di una Sezione del Tribunale Supremo Militare nei territori dell' Italia liberata.

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 52

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. Decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto la stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la guerra, di intesa coi Ministri della Marina e della Aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituita una sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate con sede in Ostuni, composta da un presidente di grado non inferiore al grado di generale di corpo d'armata o equiparatc, di 12 giudici dei quali 7 ufficiali generali di grado non superiore a quello di generale di divisione od equiparato appartenenti rispettivamente 3 al R. Esercito, 2 alla R. Marina, 2 alla R. Aeronautica, di un Magistrato militare di grado equiparato appartenente al corpo della Giustizia Militare con funzione di consigliere relatore e di quattro magistrati ordinari di grado non inferiore al quinto.

Art. 2

Le funzioni del pubblico Ministero presso la sezione di Tribunale Supremo Militare sono esercitate da un sostituto procuratore generale militare del Re il quale può essere coadiuvato da uno o più ufficiali generali della Giustizia Militare. Detto sostituto procuratore generale eserciterà anche le altre funzioni del procuratore generale militare del Re nei territori delle terre liberate.

Art. 3

La sezione di Tribunale Supremo Militare giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici dei quali, uno è ufficiale generale o equiparato, possibilmente della forza armata cui appartiene il ricorrente, uno è magistrato militare con funzione di consigliere relatore e due sono magistrati ordinari.

Qualora nello stesso procedimento vi siano più ricorrenti appartenenti a forze armate diverse interviene l'ufficiale generale della R. Aeronautica o della R. Marina designato dal presidente.

Art. 4

Le funzioni di consigliere relatore presso la sezione di Tribunale Supremo possono essere disimpegnate anche da un magistrato ordinario.

Art. 5

La composizione del collegio resta immutata anche quando giudica nei casi previsti dall'art. 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 6

Quando il ricorrente avverso sentenza del tribunale, composto ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, riveste il grado di generale di divisione o corrispondente, o grado superiore, assume le funzioni di presidente della sez. di Tribunale Supremo un generale di Armata o grado corrispondente della Forza armata alla quale appartiene il ricorrente, estratto a sorte. Il presidente della sezione di Tribunale Supremo interviene nel collegio al posto del giudice militare.

La estrazione a sorte del Presidente è fatta con le modalità di cui all'art. 18 dell'ordinamento giudiziario militare.

Art. 7

Davanti alla sezione di Tribunale Supremo Militare la difesa è affidata ad avvocati anche non iscritti nell'albo speciale della cassazione, purchè contino almeno dieci anni di iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 8

Gli eventuali spostamenti della sede della sezione di Tribunale Supremo Militare sono stabiliti con decreto del Ministro della guerra.

Art. 9

La sezione di Tribunale Supremo Militare per le terre liberate funziona anche come sezione del Tribunale Supremo Militare di guerra, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

Art. 10

Sono applicabili alla sezione di Tribunale Supremo Militare e alla procura generale militare tutte le norme previste dall'ordinamento giudiziario militare e dalla legislazione vigente in quanto compatibili col presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 53

Modifiche al Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1° della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra d'intesa col Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dopo l'art. 31 bis è aggiunto il seguente:

« Art. 31 ter. - In tempo di guerra il sottufficiale non di carriera, anche se richiamato o trattenuto ma non proveniente dalla carriera continuativa, che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, può incorrere nella perdita del grado su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Il sottufficiale colpito da tale provvedimento è trasferito nella categoria dei militari di truppa quale semplice soldato e qualora abbia obblighi di servizio militare è senz'altro inviato a reparti mobilitati.

Trascorso il periodo di un anno quale soldato nei reparti mobilitati a contatto con il nemico, il militare può essere riammesso nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente su decisione del Ministro della Guerra in seguito a proposta delle autorità gerarchiche.

Gli verrà conferita in detto grado l'anzianità originariamente attribuitagli, ma non potrà ottenere il successivo avanzamento fino al grado in precedenza conseguito se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio ».

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 72 gennaio 1944, n. 54

Concessione della medaglia di benemerenza per volontari di guerra al personale militare e civile che si sia trasferito, dopo l'8 settembre 1943, dai territori controllati dai tedeschi a quelli liberati per porsi agli ordini del Governo Nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra, d'intesa coi Ministri della Marina e dell'Aeronautica e col Sottosegretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Al personale militare e militarizzato ed ai civili che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano abbandonato volontariamente il territorio della loro abituale residenza, occupato dal nemico, per recarsi nei territori liberati e mettersi a disposizione del Governo Nazio-

nale, è concessa la medaglia di benemerenza per i volontari di guerra, istituita col R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163.

Art. 2

I militari, i militarizzati ed i civili che nell'attraversare le linee nemiche per raggiungere il territorio liberato abbiano compiuto specifichi atti di valore, potranno essere proposti per la concessione di ricompense al valor militare.

Art. 3

I Ministeri dell'Interno, della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica stabiliranno d'intesa le norme esecutive del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DE COURTEN — SANDALLI — REALE — ORLANDO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 55

Temporanea deroga alle disposizioni di cui all'art. 101 del R. D. 30-12-1923, n. 2960.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. D. 30 dicembre 1923 n. 2960;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, di concerto col Sottosegretario di Stato alle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

In temporanea deroga all'art. 101 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, e fino a quando non sara diversamente disposto, sono ammessi i comandi di impiegati da una ad altre amministrazione centrale, nonchè i comandi di impiegati delle amministrazioni provinciali presso le rispettive amministrazioni centrali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE III

BADOGLIO - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO 31 gennaio 1944, n. 56

Aumento del prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul Monopolio dei sali e tabacchi;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita dei sali commestibili per provvista di bordo, in relazione agli aumenti recentemente apportati a detto prodotto;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, 5/B;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° febbraio 1944 il prezzo di vendita dei seguenti tipi di sali commestibili per provvista di bordo sono aumentati come segue:

Sale comune . . .	da L.	25	a L.	50	al quintale
Sale macinato . . .	» »	35	» »	70	» »
Sale raffinato . . .	» »	60	» »	120	» »
Sale superiore niveo	» »	180	» »	360	» »

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1944.

Norme per l'applicazione del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte dirette delle maggiori spese di riscossione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942 che apporta modifiche al T. U. suddetto;

Visto l'art. 7 del R. D. L. 31 gennaio 1944, n. 41 istitutivo dell'aliquota straordinaria di aggio del 3% per la reintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione;

Ritenuta la necessità di stabilire norme integrative ed esecutive del citato R. D. L. 31-1-1944, n. 41;

DECRETA:

Art. 1

La liquidazione delle somme dovute in base all'art. 5 del R. D. L. 31 gennaio 1944 agli esattori delle imposte dirette, a titolo di rimborso delle maggiori spese di riscossione, sarà effettuata a periodi bimestrali.

Art. 2

Gli esattori, per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 1, devono, entro il 15 del mese successivo a scadenza della rata, presentare alla Intendenza di Finanza del capoluogo della Provincia in cui ha sede Esattoria, apposita domanda in carta legale.

Detta domanda deve essere corredata:

a) da un elenco nominativo del personale con la indicazione per ogni dipendente degli emolumenti ad esso corrisposti nel bimestre cui si riferisce la richiesta di rimborso, e dei relativi tributi e contributi versati;

b) da un elenco degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al personale stesso prescindendo dall'applicazione del R. D. L. 6 dicembre 1943, n.23/B, nonchè da ogni altra disposizione successiva concernente il trattamento economico, e dei tributi e contrituti relativi.

c) da uno specchio dimostrante l'aggio normale liquidato durante il bimestre oggetto della richiesta in confronto a quello liquidato nel corrispondente bimestre dell'anno 1943.

Tali elenchi e specchio saranno controllati e vistati dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Art. 3

Gli Intendenti di Finanza, in base alla domanda ed agli elementi di cui all' 2, procedono, entro un mese dal termine assegnato agli esattori con lo stesso art. 2, alla liquidazione provvisoria delle somme dovute, che saranno pagate agli interessati nella misura dei 4/5.

Art. 4

Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli esattori presenteranno alle competenti Intendenze di Finanza gli elenchi e lo specchio riassuntivi dell'anno cui la reintegrazione si riferisce, analoghi a quelli indicati nell'art. 2, nonchè ogni altro dato che verrà loro richiesto.

Sulla base di tali elementi, che gli Intendenti potranno controllare nei modi che riterranno più opportuni, sarà proceduto da parte degli Intendenti stessi, non oltre il successivo mese di marzo, alla liquidazione definitiva del rimborso per maggiori spese per l'intero anno, entro i limiti del gettito complessivo dell'aliquota straordinaria di aggio.

Salerno, 5 febbraio 1944

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

JUNG

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale Orfani di Guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938 n. 597, concernenti l' istituzione e l' organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento nelle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio p. v. il generale Ugo Sprega è nominato Commissario per provvedere, ai

sensi del richiamato art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'*Opera Nazionale Orfani di Guerra.*

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Associazione Nazionale Combattenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 7 aprile 1938, n. 597, concernenti l'istituzione e l'organizzazione dell'Opera Nazionale Orfani di Guerra con sede centrale in Roma;

Visto il relativo regolamento approvato con R. D. 13 novembre 1930, n. 1642 e successivamente integrato coi RR. DD. 12 maggio 1938, n. 747 e 21 ottobre 1940, n. 1614;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede Centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio p. v. il Generale Niccolò Giacchi è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943 n. 8/B alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale Combattenti.*

Allo stesso sono attribuiti tutti i poter i e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti il D. L. 19 dicembre 1918, n. 2055, le leggi 2 giugno 1930, n. 820 ed 11 aprile 1935, n. 846, nonchè le successive norme concernenti l' istituzione e l'organizzazione dell' *Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,* con sede centrale in Roma;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alle sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. 15 agosto 1943 n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio p. v. il Ten. Col. Francesco Paolo Marceca è nominato Commissario per provvedere , ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 14 agosto 1943, n. 8/B. alla gestione delle sedi secondarie dell'*Associazione Nazionale fra Mutilati ed invalidi di guerra.* Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettanc agli organi individuali e collegiali della sede central dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzet Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 22 gennaio 1944

Nomina del Commissario per la gestione delle sedi secondarie dell' Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agl'Invalidi di guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 25 marzo 1913, n. 481 con la quale fu istituita l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, con sede centrale in Roma;

Visto il Decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573; il R. D. 17 aprile 1921, n. 697; il R. D. L. 29 aprile 1937, n. 682, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2178; il R. D. L. 18 agosto 1942,

n. 1175 e le altre norme disciplinanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Opera predetta;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità di funzionamento delle sedi periferiche esistenti nelle provincie liberate, nonchè il normale esercizio nei loro confronti delle attribuzioni istituzionalmente spettanti alla sede centrale di Roma;

Visto l'art. 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B;

Decreta:

A decorrere dal 1 febbraio p. v. l'avvocato Donato Mormando è nominato Commissario per provvedere, ai sensi del richiamato articolo 2 del R. D. L. 15 agosto 1943, n. 8/B, alla gestione delle sedi secondarie dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli Invalidi di Guerra.

Allo stesso sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà che normalmente spettano agli organi individuali e collegiali della sede centrale dell'Opera stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

P. M. 151, 22 gennaio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 1 febbraio 1944

Nomina del Commissario della C. I. T.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visti i RR. DD. 6 agosto 1926, n. 1430 e 17 febbraio 1927, n. 226;

Ritenuta la necessità di provvedere per la gestione delle sedi secondarie della C.I.T. in relazione alle presenti contingenze;

Decreta:

Art. 1

Il Rag. Comm. Enrico Linzi è nominato Commissario della società anonima per azioni « Compagnia Italiana Turismo » — C.I.T. — costituita con atti a rogito notaio Metello Mencarelli di Roma in data 17 marzo e 1 aprile 1927, registrati in Roma il 20 marzo 1927 al n. 1238, per provvedere alla gestione delle agenzie e sedi secondarie nel territorio liberato, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro funzioni.

Art. 2

Il Commissario ha nei territori liberati la rappresentanza e la firma legale della Società e vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione della stessa, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi dello Statuto, spettano al consiglio di amministrazione ed alla direzione.

Art. 3

Limitatamente ai rapporti interni con le sedi ed agenzie comprese nel territorio sopra indicato, il Commissario può delegare la firma dell'ente ad un impiegato superiore che abbia grado di direttore di sede.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 1 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 Giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Il Comm. Arturo Atti fu Carlo, Consigliere Superiore anziano della Banca d'Italia, è nominato Commissario della Banca stessa per il territorio liberato.

Art. 2

Il Commissario rappresenta la Banca d'Italia ed ha la firma dell'Istituto. Egli riassume in sè le funzioni ed esercita i poteri che, ai sensi dello Statuto, sono propri del Consiglio Superiore, del Governatore, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale della Banca. Le deliberazioni di cui ai paragrafi 1°, 2°, 3° 16° e 17° dell'art. 20 dello Statuto della Banca d'Italia non saranno efficaci fin quando non abbiano riportato la approvazione espressa del Ministro delle Finanze.

Art. 3

Il Commissario può essere coadiuvato da un Vice Commissario, da nominarsi con Decreto del Capo del Governo, che ne preciserà le funzioni ed i poteri.

Art. 4

Limitatamente ai rapporti interni con le Sedi, succursali ed Agenzie il Commissario può delegare la firma dell'Istituto ad un impiegato superiore che abbia grado di Direttore di Sede.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 12 febbraio 1944.

Nomina del Vice-commissario della Banca d' Italia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. 11 giugno 1936, n. 1067 col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. D. L. 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto del 2 febbraio 1944, col quale veniva nominato un Commissario alla Banca d'Italia;

Ritenuta la opportunità di procedere alla nomina del Vice-commissario della Banca stessa:

DECRETA:

Art. 1

Il Cav. Uff. Rag. Admeto Pettinari fu Guglielmo è nominato Vice-commissario della Banca d'Italia per il territorio liberato.

Art. 2

Il Vice-commissario coadiuva il Commissario nello esercizio delle sue attribuzioni, cura in particolare la organizzazione interna ed il collegamento delle Filiali ed ha la firma dell'Istituto nei rapporti con le Filiali stesse.

Art. 3

Il Commissario della Banca d'Italia, con propria deliberazione, potrà demandare al Vice Commissario la facoltà di firma anche nei confronti dei pubblici uffici e dei terzi, per i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 12 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. D. L. 27 gennaio 1944, n. 22;

Decreta:

Art. unico

Il Signor Cesare Ricciardi è nominato Commissario Straordinario del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 2 febbraio 1944

Nomina del Direttore Generale del Banco di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 33 dello Statuto del Banco di Napoli approvato con Decreto 30 aprile 1938 del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente Decreto il Sig. Rag. Giuseppe Frignani cessa dalla carica di Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 2

Il Signor Rag. Arturo Rossignoli è nominato Direttore Generale del Banco di Napoli.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

P. M. 151, 2 febbraio 1944.

BADOGLIO

TESTI VITTORIO, gerente

LINOTYPOGRAFIA M. SPADAFORA — SALERNO